



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 4/2012/PAR

Parere n. 2/2012

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione	dr. Ciro Valentino	Presidente
Consigliere	dr. Rocco Lotito	Componente-relatore
Primo Referendario	dr. Giuseppe Teti	Componente
Referendario	dr. Donato Luciano	Componente

nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2012;

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 27;

VISTO l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in particolare il comma 8;

VISTA la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR nell'adunanza del 4 giugno 2009;

VISTO l'art. 17, comma 31, del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge 102/2009);

VISTA la delibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, depositata il 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta inoltrata dal Sindaco del Comune di Venosa (PZ) con nota prot. n. 1121 del 19 gennaio 2012;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 2/2012 del 24 febbraio 2012, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale è stato anche nominato relatore il Consigliere dott. Rocco Lotito;

PREMESSO

- che con la succitata nota il Sindaco ha chiesto a questa Corte "... se sia ancora possibile, alla luce della vigente normativa, attivare la procedura selettiva per l'attribuzione del beneficio della progressione economica orizzontale per l'anno 2010, considerato che le risorse necessarie sono state stanziare nello stesso anno".

A tal fine ha rappresentato quanto segue.

<<Con determinazione RG. n. 70 del 08.02.2010 si è provveduto alla quantificazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2010. In data 15.12.2010 le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto la proposta di preintesa che prevedeva la destinazione di una parte delle risorse decentrate relative al fondo 2010 a progressioni orizzontali da erogarsi con decorrenza 01.01.2010, sulla base del sistema di valutazione di cui al CCDI 2002 — 2005 e ss.mm.ii.

Su tale proposta il revisore dei conti in data 20.12.2010 ha espresso parere favorevole e contestualmente attestato la compatibilità dei costi previsti con i relativi stanziamenti nel bilancio 2010.

Con deliberazione n. 378 del 27/12/2010 la Giunta comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI avvenuta il 30.12.2010.

L'Ente, sulla base della disposizione contenuta nell'art. 9 comma 21 ultimo periodo del D. L. 78/2010, ha inteso non attivare e non svolgere le progressioni orizzontali riferite all'anno 2010 nel corso del 2011>>.

Premesso quanto sopra, il Sindaco ha chiesto di conoscere <<... se sia possibile, ad oggi, avviare e svolgere le progressioni orizzontali con decorrenza 01.01.2010 sia per la parte giuridica che economica ovvero se sia possibile avviare e svolgere le progressioni orizzontali per la parte giuridica relativamente agli anni 2011 e seguenti ...>> e di sapere <<... quale destinazione dare alle somme accantonate per le progressioni orizzontali nel 2010>>.

La nota ha, altresì, precisato che <<L'Ente è dell'avviso che non sono immaginabili progressioni economiche riferite all'anno 2010 in quanto i presupposti per gli incrementi non sarebbero la conseguenza di una procedura selettiva attivata e svolta nel 2010 tanto in aperto contrasto con le disposizioni del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010>>.

Trovasi, quindi, riportato il parere prospettato dai rappresentanti sindacali territoriali: <<Le disposizioni del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 non bloccano le progressioni economiche di competenza del 2010 indipendentemente dal momento in cui vengono avviate e svolte. La preintesa sottoscritta il 15.12.2010, inoltre, vincola l'Ente ad attivare le progressioni economiche per il 2010. L'inadempimento costituisce condotta antisindacale>>. È stato anche specificato che a difesa dei diritti violati si intende <<... intraprendere opportune azioni a tutela>>;

CONSIDERATO

- che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;
- che, a termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane;
- che la previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare a

regime un sistema di filtro onde limitare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze;

RITENUTO

- che nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non possa esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa;

- che, sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

- che, sotto il profilo oggettivo, possano rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri concernenti la materia della contabilità pubblica (intesa quale sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici) che richiedano un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

E' stato, peraltro, chiarito (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 5/2006 del 17.02.2006) che *“ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire*

qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale. Per le ragioni sopraesposte, emerge dunque l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 'discendente' distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico".

Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell'interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità.

Più di recente la delibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, depositata il 17 novembre 2010, ha rilevato che *“la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz’altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”*.

In una visione dinamica dell’accezione “contabilità pubblica”, quale quella sopra riportata, che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri, ulteriori materie, che sarebbero altrimenti estranee, possono anche essere attratte nell’orbita dell’attività consultiva per *“effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica”*.

Tale estensione, tuttavia, è limitata *“... alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio”*;

- che la funzione consultiva non debba svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti o dinanzi ad altro giudice;

- che ulteriore limite è costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva, traducendosi diversamente la richiesta in una istanza diretta a sottoporre l’atto formalmente già adottato ad un controllo di legittimità per casi non previsti;

RITENUTO

- che, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, nel caso di specie la richiesta sia ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Sindaco;
 - che, sotto il profilo oggettivo, non risultano ammissibili le questioni rappresentate (quali ad esempio quelle relative alla specifica destinazione da dare alle somme accantonate per le progressioni orizzontali 2010) che non riguardino dubbi interpretativi inerenti alle modalità di utilizzo di risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie;
 - che, relativamente alle residue fattispecie prospettate, questa Sezione regionale di controllo, al fine di tutelare l'autonomia decisionale dell'amministrazione e la necessaria posizione di neutralità ed indipendenza della Corte dei conti, non può esprimersi relativamente alle specifiche questioni contenute nella richiesta, la cui soluzione si presenta prodromica all'adozione di concreti fatti gestionali e relativamente alle quali ogni necessaria valutazione spetta ai competenti organi comunali. Tanto risulta necessario anche al fine di evitare considerazioni in ordine a fatti specifici che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie da parte della Procura regionale della Corte dei conti o dinanzi ad altro giudice;
 - che, per tali ragioni, questa Magistratura contabile può, in merito, esprimere il proprio parere limitatamente ai principi generali che interessano le questioni prospettate, spettando la scelta concreta di quale sia la disciplina applicabile e di quali effetti comporti nella costruzione del bilancio dell'ente e nella gestione contabile ed amministrativa unicamente all'Amministrazione interessata la quale, dalle valutazioni espresse nei pareri della Corte dei conti, può trarre indicazioni nell'ambito della sua autonomia;
- tanto premesso, si espongono le seguenti considerazioni.

* * * * *

Le finalità del legislatore sottese all'emanazione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), contenente misure urgenti per il contenimento della spesa pubblica e per

il contrasto all'evasione fiscale, sono state quelle di instaurare un processo di stabilizzazione finanziaria e di consentire il rilancio della competitività economica, vista anche l'eccezionalità della situazione economica internazionale.

Con specifico riferimento al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, l'art. 9 del decreto in esame ha introdotto disposizioni tese, per il triennio 2011-2013, a cristallizzare (per quanto possibile), il livello di spesa sostenuta nel 2010 intervenendo sia sul trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, per il quale è stato inibito l'incremento e prevista una riduzione, qualora si superassero determinate soglie (comma 1 e 2), sia sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, che non possono superare l'importo fatto registrare nel 2010 e sono, in ogni caso, ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (comma 2bis).

Per quanto in questa sede di specifico interesse, il comma 21 del predetto decreto, oltre a disattivare, per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001, i meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi, ha espressamente statuito, per il personale contrattualizzato, che <<... le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici>>.

La circolare del M.E.F. n. 12 del 15 aprile 2011, con riferimento alle disposizioni di cui al sopra citato comma 2-bis, ha tra l'altro specificato quanto segue:

<<... in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 – progressioni economiche all'interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività.

Si precisa, inoltre, che le riduzioni operate ai sensi del comma 2-bis in questione non costituiscono economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall'anno 2014>>.

Con specifico riferimento, poi, all'espressione "*progressioni di carriera comunque denominate*", contenuta nel sopra citato art. 21 relativamente al personale contrattualizzato, la circolare ha ritenuto che la stessa <<... è da intendersi riferita anche ai passaggi all'interno delle aree/categorie (fatto salvo quanto precisato al riguardo nella presente circolare con riferimento all'art. 2-bis) ...>>.

I principi fondamentali che disciplinano l'istituto delle progressioni orizzontali sono efficacemente enunciati dalla disposizione contenuta dall'art. 52 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 62 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), secondo la quale <<Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito>>.

L'applicazione del principio di selettività nell'attribuzione delle predette progressioni è ribadita dall'art. 23 del D.lgs. n.150/2009, che specifica altresì che le stesse sono riconosciute <<... sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili>> (comma 1), ma solo ad <<... una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione>>.

L'art. 65 del predetto Decreto legislativo stabilisce, poi, precisi termini per l'adeguamento dei contratti collettivi in essere, decorsi i quali questi ultimi non sono ulteriormente applicabili.

Deve, a questo punto, essere evidenziato che anche l'originaria disciplina recata dall'art. 5 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 31 marzo 1999 ha previsto una "... previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale" (comma 2, lettera c, valevole per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle

categorie B e C; detti criteri, volta per volta semplificati o integrati, sono richiamati anche dalle altre lettere dello stesso comma per i rimanenti passaggi delle predette categorie, oltre che per quelli delle categorie A e D).

Ulteriori disposizioni sono state dettate dall'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999, che ha stabilito che le risorse di cui al precedente art. 15 sono, tra l'altro, utilizzate per costituire il fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria, di cui sopra si è detto. Il quinto comma del predetto articolo 5 ha, peraltro, specificato che <<Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo>>.

Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti a seguito dell'applicazione dell'istituto in esame sono interamente a carico delle risorse decentrate stabili previste dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 (art. 34, primo comma, del medesimo CCNL).

L'art. 9 del CCNL dell'11 aprile 2008 ha, poi, stabilito che, per beneficiare della progressione economica orizzontale, <<... il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi>>.

Utile chiarificazione in ordine alla struttura ed al funzionamento dell'istituto in esame sono contenute nel parere n. 399-5f4 dell'ARAN che, dopo aver in esordio evidenziato il carattere selettivo e meritocratico delle progressioni economiche orizzontali (assicurato dalla valutazione delle attività e dei risultati da effettuarsi – da parte del dirigente o, in mancanza, da parte del responsabile dell'ufficio o del servizio – al termine del periodo annuale di valutazione correlato al procedimento previsto), ha specificato i seguenti adempimenti necessariamente sottesi all'applicazione dell'istituto:

a) sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per la definizione dei criteri riguardanti il peso da attribuire agli elementi meritocratici da utilizzarsi per la formulazione del giudizio finale;

- b) quantificazione, da effettuarsi con cadenza annuale in sede di contrattazione decentrata integrativa, delle risorse decentrate stabili (di cui all'art.31, secondo comma, del CCNL del 22 gennaio 2004) che confluiscono nel fondo annuale da cui dovrà essere prelevato il valore complessivo annuale dei compensi per le progressioni economiche;
- c) "necessità che la stessa decisione di attivare nuove progressioni orizzontali nell'anno di riferimento sia preventivamente conosciuta dal personale, in modo da consentire allo stesso l'adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione";
- d) valutazione dei risultati al termine del periodo annuale;
- e) attribuzione del beneficio economico sulla base del giudizio espresso dal dirigente e nell'ambito delle risorse allo stesso espressamente assegnate per tale finalità (budget).

In merito a quanto evidenziato nella predetta lettera c, il parere ha tenuto a precisare quanto segue:

<<Si ritiene, infatti, che l'attivazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale, per evidenti e semplici ragioni di trasparenza e correttezza dei comportamenti, debba essere sempre portata a conoscenza di tutti i lavoratori, preventivamente rispetto all'anno da valutare, in modo da consentire agli stessi, in partenza, uguali possibilità di partecipazione. Sotto questo profilo è evidente che, sapendo di essere oggetto di valutazione per la progressione economica orizzontale, sulla base dei criteri precedentemente adottati, ciascun lavoratore potrà adottare, autonomamente, le conseguenti decisioni in ordine ai contenuti, qualitativi e quantitativi, della propria prestazione lavorativa ritenuti più idonei al conseguimento dell'obiettivo di un trattamento economico più elevato.

Diversamente operando, ammettendo cioè una selezione significativamente retroattiva, a parte i dubbi di correttezza di una tale opzione alla luce di quanto sopra detto, si rischia non solo un risultato non effettivamente selettivo ma anche una soluzione che potrebbe essere percepita ed intesa come una discutibile situazione di "sanatoria generalizzata". Infatti, si potrebbe ritenere che la decisione del ricorso ad una progressione economica con efficacia retroattiva trovi la sua giustificazione nella circostanza che oggetto della valutazione sarebbero comportamenti già tenuti dai lavoratori e, quindi, già conosciuti dal datore di lavoro pubblico, e che, quindi, nel momento di una tale opzione già sarebbero noti i destinatari del beneficio economico di cui si tratta>>.

Chiarito quanto sopra, si è visto che, ammettendo in materia l'applicabilità della norma di cui al sopra citato art. 21 (cfr., in senso adesivo, anche la recente deliberazione n. 233/2011 della Sez. reg.

controllo per il Friuli Venezia Giulia), la discriminante per stabilire se le progressioni orizzontali possano produrre effetti economici consiste nella circostanza che le stesse non siano state disposte nel periodo dal 2011 al 2013.

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, richiamando anche un precedente parere della Lombardia (delibera n. 69/2011/PAR), con riferimento all'interpretazione della norma da ultimo richiamata, ha evidenziato che la stessa <<... non ha valore retroattivo e ciò consente di ritenere che non siano interessate dalla richiamata previsione normativa le progressioni disposte nel 2011 ma con efficacia retroattiva al 2010, qualora i presupposti per la maturazione dell'inquadramento successivo si siano verificati nell'anno precedente al periodo preso in considerazione dalla norma, e con l'avvertenza che la decorrenza retroattiva al 2010 di inquadramenti giuridici disposti nell'anno 2011 non può essere utilizzata quale strumento per eludere il divieto di progressione economica nel triennio 2011-2013>> (Sez. reg. contr. Sardegna, n. 71/2011/PAR; cfr. anche Sez. reg. contr. Lombardia n. 194/2011).

Sembra, allora, che nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di limiti e tetti alla spesa per il personale, possano, ad esempio, essere ritenute ammissibili quelle procedure che, dopo aver fisiologicamente predeterminato i criteri di valutazione e avvisato il personale della selezione in atto preventivamente rispetto ai comportamenti lavorativi da valutare, per l'esigenza di prendere in considerazione tutte le prestazioni relative all'intero anno di riferimento (nell'ipotesi, il 2010), siano effettivamente riuscite a portare a termine l'*iter* solo successivamente.

Rimane, in ogni caso, ferma la condizione che, come già evidenziato, nell'anno di competenza (2010) siano comunque venuti ad esistenza tutti i necessari presupposti costitutivi della progressione e che non si utilizzino strumenti per eludere il precetto normativo sopra richiamato. La recente deliberazione n. FVG/233/2011/PAR, ha confermato che <<... tra tali presupposti che ... devono essersi verificati prima del periodo di applicazione della norma finanziaria (2011-2013), debbono includersi sia

l'avvenuta individuazione e comunicazione al personale dei criteri per la loro realizzazione, sia l'esercizio da parte dell'Ente di scelte di carattere discrezionale che possano incidere sulla loro attribuzione e sulla decorrenza dei loro effetti giuridici ed economici.

Ne consegue che la sola destinazione delle risorse del fondo, che pure costituisce presupposto necessario per il successivo riconoscimento dell'avanzamento al dipendente, è tuttavia requisito non sufficiente, da solo, a giustificare il riconoscimento della progressione con effetti economici alla luce delle disposizioni nel frattempo emanate dal Legislatore della manovra di finanza pubblica del 2010>>.

Non appare superfluo, a questo punto, richiamare in questa sede quanto recentemente rimarcato dalla deliberazione n. 393/2011/PAR della Sezione regionale di controllo per il Veneto, che ha evidenziato che <<... l'approvazione di progressioni orizzontali con effetti economici o il riconoscimento di trattamenti retributivi accessori, che determinano effetti finanziari sui bilanci degli enti, in mancanza di puntuali accordi (da stipularsi in sede di contrattazione decentrata in epoca anteriore al periodo di riferimento dell'accordo e non "in sanatoria") con i quali siano stati determinati ex ante le modalità di esecuzione delle prestazioni accessorie o i presupposti per il conseguimento delle progressioni, potrebbero determinare responsabilità erariale a carico del soggetto che ha formalmente autorizzato la liquidazione delle relative somme (per giurisprudenza consolidata si veda, da ultimo, Sezione Giurisdizione Campania – sentenza 1808/2011)>>.

Chiarito quanto sopra con riferimento alle progressioni orizzontali di competenza dell'anno 2010, si evidenzia, infine, che nel periodo dal 2011 al 2013 non sembra che possano essere disposte progressioni orizzontali con effetti economici che siano relative a tale periodo e con decorrenza compresa nello stesso arco di tempo, e ciò per effetto, oltre che del disposto di cui al citato comma 21, anche della norma contenuta nel primo comma del D.L. n. 78/2010, che inibisce che il trattamento economico complessivo dei dipendenti interessati sia superiore a quello ordinariamente spettante per il 2010 (fatte salve le eccezioni ivi previste).

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Venosa (PZ) con nota prot. n. 1121 del 19 gennaio 2012;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente, al Presidente della Corte dei conti ed al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2012.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Dott. Ciro Valentino

I MAGISTRATI

Dott. Rocco LOTITO – relatore

Dott. Giuseppe TETI

Dott. Donato LUCIANO

Depositata in Segreteria il 24 febbraio 2012
IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
Dott. Giovanni CAPPIELLO